



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 32 (Atto di Ginevra)

Denuncia del presente Atto

(1) [Notifica] Ogni Parte contraente puo' denunciare il presente Atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale. (2) [Data dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica o a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. La denuncia, al momento in cui acquisisce efficacia, non incide in alcun modo sull'applicazione del presente Atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la Parte contraente che ha presentato la denuncia.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-32>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it